

Regolamento della Fondazione di libero passaggio della Baloise Bank SoBa

Le denominazioni utilizzate comprendono entrambi i sessi.

1. Scopo della fondazione

La fondazione di libero passaggio della Baloise Bank SoBa (di seguito fondazione) ha lo scopo di mantenere l'aver di libero passaggio dell'intestatario della previdenza, remunerandolo con gli interessi maturati.

Nel quadro delle disposizioni di legge determinanti, questo regolamento fissa i rapporti contrattuali tra l'intestatario della previdenza e la fondazione per quanto concerne il conto di libero passaggio.

2. Apertura di conti di libero passaggio

La fondazione riceve i versamenti da istituti di previdenza di diritto svizzero a favore delle persone assicurate che lasciano il proprio posto presso il datore di lavoro affiliato a uno di questi istituti di previdenza prima che insorga un diritto alla previdenza. La fondazione riceve anche versamenti da parte di altri istituti finalizzati al mantenimento della copertura previdenziale e, nei casi previsti dalla legge, da parte delle stesse persone assicurate. Sulla base dell'art. 2 OLP la fondazione registra i dati relativi alla previdenza della persona assicurata.

Su incarico della persona assicurata, la fondazione apre un conto di libero passaggio a lei intestato presso la Baloise Bank SoBa AG (di seguito SoBa), affidando a quest'ultima la tenuta del conto stesso. Firmando la convenzione di previdenza o aprendo in forma elettronica un conto di libero passaggio, la persona assicurata si affilia alla fondazione. La persona assicurata riceve con cadenza annuale un estratto conto relativo alla situazione del suo avere. Per la tenuta del conto si applicano le Condizioni generali della SoBa.

3. Interessi

Gli interessi vengono accreditati sul conto di libero passaggio alla fine di ogni anno civile e/o nel momento in cui l'aver diventa esigibile.

4. Investimenti individuali della persona assicurata

La persona assicurata può incaricare la fondazione di investire il proprio avere di previdenza disponibile in investimenti patrimoniali offerti dalla fondazione, con relativo addebito sul proprio conto di libero passaggio. Il regolamento d'investimento della fondazione disciplina i dettagli relativi all'offerta e alle varie formalità.

5. Durata della previdenza

L'aver, inclusi eventuali diritti derivanti da gruppi d'investimento (cifra 4), diventa esigibile per la restituzione con il decesso della persona assicurata oppure, in caso di vita, entro cinque anni dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

Se al momento dell'esigibilità la fondazione non dispone di chiare indicazioni da parte della persona assicurata in merito al pagamento oppure se non è chiaro quali sono i beneficiari, l'aver in questione viene notificato all'Ufficio centrale del 2° pilastro. L'aver rimane tuttavia presso la fondazione. Una volta decorsi dieci anni dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS, l'aver dei conti di libero passaggio viene trasferito al fondo di garanzia LPP.

6. Trasferibilità dell'aver previdenziale

Visto l'art. 12 OLP del 3 ottobre 1994, in qualsiasi momento la persona assicurata può

- a) versare l'aver previdenziale presso un altro istituto di previdenza esente da imposte;
- b) cambiare istituto o forma di mantenimento della copertura previdenziale. In caso di trasferimento verso un altro istituto

di libero passaggio, la fondazione di libero passaggio può prevedere dei termini di disdetta. Questi sono indicati nell'attuale regolamento delle spese.

Sulla base dell'art. 2 OLP la fondazione comunica al nuovo istituto i dati relativi alla previdenza della persona assicurata.

7. Riscossione dell'aver previdenziale

In base all'art. 16 OLP, le prestazioni di vecchiaia derivanti da conti di libero passaggio possono essere versate al più presto cinque anni prima e al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento di cui all'art. 13 cpv. 1 LPP.

Il pagamento anticipato dell'aver previdenziale è consentito se

- a) la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità intera da parte dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è ulteriormente assicurato.
- b) la richiesta viene presentata da
 1. una persona assicurata che lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l'articolo 25f della Legge federale sul libero passaggio (LFLP);
 2. una persona assicurata che avvia un'attività lucrativa indipendente come professione principale e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria (riscossione possibile entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa indipendente);
 3. una persona assicurata il cui avere complessivo presso la fondazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuale (contributo del dipendente) presso l'ultimo istituto di previdenza prima del trasferimento della prestazione di libero passaggio alla fondazione di libero passaggio e per il quale non è possibile un trasferimento nell'attuale istituto di previdenza.
 4. una persona assicurata che impiega il proprio avere previdenziale per l'acquisto e/o la costruzione di un'abitazione di proprietà per uso proprio oppure per partecipazioni a abitazioni di proprietà o per il rimborso di prestiti ipotecari per tali abitazioni di proprietà.

Il pagamento avviene esclusivamente su un conto intestato alla persona assicurata.

Se la persona assicurata è coniugata o vive in un'unione domestica registrata, per tutti i pagamenti è necessario il consenso scritto del coniuge/partner registrato. Se la persona assicurata non è né coniugata né vive in un'unione domestica registrata, questa dovrà presentare il rispettivo certificato a prova di ciò.

Al pagamento dell'aver, la fondazione soddisfa l'obbligo fiscale relativo all'imposta preventiva notificando la prestazione imponibile all'autorità fiscale competente in applicazione per analogia dell'art. 19 della Legge federale sull'imposta preventiva. Con i pagamenti di cui alle lettere a) e b) 1-3 diviene esigibile l'aver complessivo, inclusi eventuali diritti derivanti da gruppi d'investimento (cifra 4). Non sono ammessi pagamenti parziali.

8. Prestazione di previdenza

Visto l'art. 13 cpv. 5 OLP, la prestazione di previdenza è costituita dall'aver previdenziale.

9. Cessione e costituzione in pegno

L'aver previdenziale e il diritto alle prestazioni non ancora esigibili non possono essere né ceduti né costituiti in pegno. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 22 LFLP del 17 dicembre 1993 in merito al divorzio, all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO nonché agli artt. 8 e 9 dell'Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA).

10. Beneficiari

Ai sensi dell'art. 15 OLP, sono considerati beneficiari le seguenti persone

- a) in caso di vita: la persona assicurata;
- b) in caso di decesso, secondo l'ordine seguente
 1. i superstiti di cui agli artt. 19, 19a e 20 LPP;
 2. le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata durante gli ultimi cinque anni precedenti il decesso di quest'ultima o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i figli della persona deceduta che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 20 LPP; se non vi sono figli al momento del decesso, i genitori; se non vi sono genitori al momento del decesso, i fratelli e le sorelle;
 4. gli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.

La persona assicurata ha la possibilità di specificare nel contratto i diritti dei beneficiari e di ampliare la cerchia delle persone di cui al cpv. 1 lett. b cifra 1 includendo quelle di cui alla cifra 2.

Se i diritti dei beneficiari non sono stati specificati in dettaglio, la ripartizione tra più beneficiari appartenenti alla stessa categoria avviene pro capite, in parti uguali.

Le persone di cui alla lett. b) cifra 2 devono essere rese note per iscritto alla fondazione. Al decesso della persona assicurata, la persona che ha convissuto con quest'ultima secondo quanto indicato alla lett. b) cifra 2 deve presentare alla fondazione una prova scritta che attesti il perdurare ininterrotto della convivenza durante gli ultimi cinque anni prima del decesso.

Se la persona assicurata non ha informato la fondazione in merito all'esistenza di un convivente, la fondazione parte dal presupposto che non ve ne sia alcuno; inoltre, questa non è tenuta ad informarsi attivamente in merito.

11. Responsabilità

La fondazione non si assume alcuna responsabilità nei confronti della persona assicurata per eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli obblighi legali, contrattuali e regolamentari da parte della persona assicurata stessa.

12. Verifica delle firme e della legittimazione

L'identità della persona assicurata viene verificata sulla base della sua firma apposta sulla convenzione di previdenza.

I danni derivanti dal mancato riconoscimento di difetti di legittimazione e falsificazioni sono a carico della persona assicurata, a condizione che la fondazione o la SoBa, che agisce in suo nome, non siano incorse in colpa grave.

13. Indirizzi e stato civile della persona assicurata

Le comunicazioni indirizzate alla persona assicurata sono considerate come legalmente notificate se inviate all'ultimo indirizzo noto alla fondazione.

La persona assicurata è tenuta a comunicare i cambiamenti di indirizzo e di stato civile (matrimonio/divorzio; registrazione/scioglimento di un'unione domestica registrata).

14. Reclami

I reclami della persona assicurata o dell'eventuale beneficiario in merito all'esecuzione o alla mancata esecuzione di ordini di qualunque tipo oppure le contestazioni degli estratti conto o conto deposito nonché le altre comunicazioni della fondazione devono essere presentati immediatamente dopo aver ricevuto le relative notifiche, al più tardi entro il termine indicato dalla fondazione. Altrimenti, l'esecuzione o la mancata esecuzione nonché gli estratti conto/deposito e le comunicazioni sono ritenuti accettati. In caso di mancata ricezione della comunicazione, la contestazione può

essere effettuata a partire dal momento in cui essa, secondo il consueto iter amministrativo, sarebbe dovuta pervenire alla persona assicurata o al beneficiario. In caso di controversie, è possibile adire le vie legali presso il Tribunale cantonale (art. 73 LPP).

15. Modifiche

Il consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento in qualunque momento. Le modifiche vengono comunicate alla persona assicurata nella forma appropriata.

Qualsiasi modifica al presente regolamento sarà notificata all'autorità di vigilanza sulle fondazioni.

Sono fatte salve le modifiche alle disposizioni di legge vigenti e poste a base del presente regolamento; a partire dalla loro entrata in vigore, esse si applicano anche per questo regolamento.

In caso di dubbio è vincolante la versione tedesca del regolamento.

16. Spese

A titolo di indennizzo, la fondazione può addebitare le spese sostenute direttamente sul conto. Al momento dell'apertura del conto, la persona assicurata viene informata circa il regolamento delle spese della fondazione; la fondazione si riserva il diritto di modificare tale regolamento in qualsiasi momento. Il regolamento delle spese in vigore può essere richiesto alla fondazione in qualsiasi momento.

17. Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° aprile 2021 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.

Soletta, agosto 2020